

# **TI\_GERICHTE 11.2017.87 vom 11. September 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.87\\_d20170911](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.87_d20170911)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.87 du 11 septembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.87 del 11 settembre 2017

## **Regeste**

Nullità di testamento olografo non espressione di una libera volontà e interpretazione di testamento (istituzione di erede universale o per una frazione)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha stabilito tale valore in almeno fr. 607 415.65, pari a un terzo del valore di stima delle particelle intestate originariamente alla comunione ereditaria composta della defunta e dei due fratelli. Se non che, il valore litigioso di una causa volta all'annullamento di una disposizione di ultima volontà corrisponde al vantaggio economico che tale annullamento conferirebbe alla parte attrice (sentenza del Tribunale federale 5A\_763/2018 del 1° luglio 2019, consid. 8.3.1.3.1 con riferimento; v. anche Eigenmann/Landert, *Actions successorales*, Basilea 2019, pag. 46 n. 98). In caso di accoglimento della richiesta di giudizio formulata in via principale gli attori erediterebbero così, in luogo dei convenuti, l'intera successione di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, nella quale non rientrano i beni già gravati di sostituzione fedecommissaria. In assenza di dati concreti sul valore venale degli immobili il valore litigioso può essere fissato così in almeno fr. 293 927.20 (doc. S: inventario dell'esecutore testamentario).

### **E. 2**

Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli attori il 10 luglio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto domenica 10 settembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'11 settembre 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 3**

Prima dell'introduzione dell'appello TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 hanno ceduto le loro spettanze ereditarie nella successione fu L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ a AP 1, AP 2, AP 3 e AP

### **E. 4**

Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione a procedere degli attori in quanto eredi legittimi di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ siccome appartenenti alla stirpe degli avi paterni. Quanto all'azione di nullità del testamento, dopo averne verificato la tempestività il primo giudice ha escluso, fondandosi sui documenti trasmessi dai medici curanti, dalla casa di cura e dall'autorità di protezione, che al momento in cui ha redatto il testamento L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ non fosse in grado di intendere o di volere, così come ha escluso che il testamento non fosse l'espressione di una libera volontà. Dagli atti – egli ha continuato – è emerso che la defunta e la sorella Teresa ammiravano e accudivano servizievolmente il fratello G\_\_\_\_\_, unico maschio superstite della famiglia e il solo ad avere studiato, ma non che queste fossero ridotte a semplici servitrici, prive di personalità o di indipendenza, tanto che esse gestivano autonomamente una bottega e un'osteria. Il Pretore non ha ignorato che il testamento olografo di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, come quello identico della sorella T\_\_\_\_\_ del medesimo giorno, sia sostanzialmente identico al testamento pubblico del fratello, rogato dal notaio qualche giorno prima. Egli ha rilevato tuttavia come ai tempi non fosse inusuale, per persone che avevano trascorso insieme l'intera esistenza, disporre nello stesso modo dei loro beni dopo la morte. Pur ritenendo verosimile che il fratello abbia avuto un ruolo preminente nel determinare il contenuto delle disposizioni di ultima volontà, il primo giudice ha considerato altrettanto verosimile che le sorelle abbiano condiviso autonomamente l'impostazione del fratello, fermo restando che non sussistono indizi sul fatto che il testamento di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ sia stato redatto sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso, di violenza o di minaccia. Né il Pretore ha ravvisato contraddizione fra il contenuto del testamento e il proposito espresso dalla testatrice di lasciare certi beni a determinate persone. Del resto, ha concluso il primo giudice, L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ avrebbe potuto revocare il testamento dopo la morte del fratello, avendo conservato la capacità di disporre per almeno altri due anni, ciò che invece essa non ha fatto, onde la validità della disposizione per causa di morte, redatta quando la testatrice aveva la piena capacità di disporre dei suoi beni.

## **E. 5**

Litigiosa è la validità del testamento olografo redatto il 2 aprile 1995 da L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_. Al riguardo gli appellanti sostengono che per ravvisare un'incapacità di intendere e di volere è sufficiente accertare come il testatore non abbia compreso appieno le disposizioni di ultima volontà. Essi fanno valere che il testamento in discussione è identico anche nella punteggiatura a quello della sorella T\_\_\_\_\_, che le due disposizioni di ultima volontà sono una trasposizione del testamento pubblico del fratello G\_\_\_\_\_, che le sorelle hanno redatto il testamento ricopiando una bozza allestita dal fratello medesimo (epurata dei particolari che non le concernevano), che il testamento di T\_\_\_\_\_ contiene finanche una frase barrata su una ripetizione a comprova dell'esistenza della citata bozza, che i testamenti delle sorelle riprendono “in modo acritico” il contenuto di quello del fratello, che il contenuto dei testamenti è particolarmente complesso, tecnico e incomprensibile per due donne anziane senza formazione superiore. In sostanza simili testamenti non sono, per gli appellanti, espressione di una libera volontà poiché condizionati dal fratello G\_\_\_\_\_, il quale non solo era venerato, ma anche temuto dalle sorelle. In definitiva L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ si era rimessa alla volontà del fratello, delegandogli un diritto inalienabile, e non aveva motivo di modificare il testamento dopo la morte di lui, non avendolo capito completamente. a) I presupposti per annullare una disposizione di ultima volontà sono già stati diffusamente enunciati dal primo

giudice (sentenza impugnata, da pag. 5 in basso a pag. 7). Al proposito basti ricordare che, per essere valido, un testamento dev'essere redatto da una persona capace di discernimento (art. 467 CC) e che secondo l'art. 519 cpv. 1 CC una disposizione per causa di morte può essere giudizialmente annullata – tra l'altro – “se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre” (n. 1) o se essa “non è l'espressione di una libera volontà” (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testatore risulta privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda richiama quanto previsto dall'art. 469 cpv. 1 CC, ossia la nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, di un inganno, di una violenza o di una minaccia (Piotet, op. cit., n. 48 e 49 ad art. 519/520 CC; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 17 segg. ad art. 519/520). b) Per quanto attiene alla capacità di discernimento, essa comprende due elementi: l'uno intellettuale, ovvero la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, l'altro volitivo, relazionato alla componente caratteriale, ossia la capacità di agire liberamente in funzione di tale comprensione ragionevole e di poter opporre una sufficiente resistenza agli influssi esterni. Ciò non è il caso qualora l'influenza di terzi predomini nella formazione della volontà del testatore, di modo che tale volontà non appaia come la sua. Simile componente difetta ove il testatore recepisca, senza esame critico, la volontà manifestata da un terzo, come pure nel caso in cui il testatore sia sì in grado di forgiare una propria volontà, senza però poterla mettere in atto quando il terzo esprima un'opinione diversa (Leuba in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 15 ad art. 467; Seiler, Die erbrechtliche Ungültigkeit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 446; Aebi-Müller, Testierfähigkeit im Schweizerischen Erbrecht – unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis in: Successio 2012 pag. 10; Fankhauser in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 12 ad art. 16; Bucher/Aebi-Müller in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 74 ad art. 16 CC). Chi ha scarse capacità di resistenza, ad ogni modo, non è per ciò solo incapace di discernimento. Estremi del genere si riscontrano unicamente se le circostanze rendono altamente verosimile un' influenza di terzi, giacché solo in tal caso si concreta l'incapacità di resistere. Se il tentativo di incidere sulla volontà del testatore è dato, l'efficacia di tale influsso si presume. Tale agevolazione probatoria vale solo, tuttavia, per accertare il nesso di causalità, non l'esistenza del tentativo in quanto tale né la debole resistenza del soggetto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.45 del 27 gennaio 2016, consid. 6a con rinvii; v. anche Zeiter/Schröder in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 19 ad art. 467 CC con riferimenti; Seiler, op. cit., pag. 210 n. 471). Trattandosi di adulti, infine, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III 271 consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà che incontra una parte nel comprovare l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta, la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF 144 III 270 consid. 5.4). Se risulta con verosimiglianza preponderante che la capacità di discernimento non sussiste, spetta alla controparte dimostrare con verosimiglianza preponderante che il testatore ha agito in un lucido intervallo (RtiD II-2017 pag. 800, I-2018 pag. 691, consid. 6 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A\_325/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 6.1 e sentenza 5A\_951/2016 del 14 settembre 2017 consid. 3.1). c) Nella fattispecie, premesso che nemmeno secondo gli attori le facoltà intellettive di L \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, ottantenne al momento della redazione del testamento, fossero degradate in maniera duratura e importante, il Pretore ha constatato che il testamento di lei è frutto di una copiatura del testamento pubblico di G \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_. Ciò potrebbe indiziare

un'incapacità di disporre ( Aebi- Müller, op. cit., pag. 22 con rinvio; Seiler , op. cit., pag. 204 n. 459) e far sorgere il dubbio che G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ abbia influenzato la volontà della sorella, ma ancora non basta per concludere che a L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ mancasse la capacità di agire liberamente, ovvero che il testamento non esprima la sua reale volontà. d) Dall'istruttoria è emerso che G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, “il professore”, “era voglio, posso e comando” (deposizione di G\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, del 27 maggio 2014: verbali, pag. 2), “dominava in casa” (deposizione di F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_, del 13 ottobre 2014: verbali, pag. 2), era lui “il signore della famiglia” (deposizione di M\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ del 13 ottobre 2014: verbali, pag. 3), si comportava come “padre padrone”, tanto che le sorelle “pendevano dalle sue labbra” (deposizione di A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, del 22 aprile 2015: verbali, pag. 2). Le sorelle T\_\_\_\_\_ e L\_\_\_\_\_ lo servivano e riverivano “come un re” e “marciavano come soldatini” (deposizione di G\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_), lo “adoravano” (deposizione di F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_), erano “in un certo senso delle servette” (deposizione di M\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_), “pendevano dalle sue labbra” (deposizione di A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_), “si sentivano in un certo qual modo inferiori rispetto al fratello” (deposizione di T\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ del 22 aprile 2015, verbali pag. 1). Per taluni esse “avevano molta soggezione del fratello, lo portavano su un piatto d'argento (...), lo temevano, lo assecondavano in tutto e forse avevano un po' paura di lui” (deposizione di G\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_), “erano succube di lui e avevano soggezione” (deposizione di A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_), avevano “un po' timore del fratello” (deposizione di T\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_), quantunque ciò non fosse l'impressione di F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_. Nondimeno tale comportamento era per loro “del tutto naturale” (deposizione di F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_), anche perché “era un onore avere un fratello così intelligente e istruito” (deposizione di M\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_), erano “orgogliose di avere un fratello così intelligente e importante” (deposizione di A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_). In definitiva al fratello esse volevano bene (deposizione di M\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ ed erano “tutti e tre molto uniti” (deposizione di F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_). e) Alla luce di quanto precede, valutati nel loro insieme, gli indizi adottati dagli attori denotano certamente un contesto familiare marcato da un netto riparto dei ruoli tra i fratelli, così come una concezione gerarchica del ruolo di capofamiglia assunto da G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (“autorevole ma non autoritario”: deposizione di G\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_). Gli appellanti non pretendono del resto che G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ abbia esercitato sulla sorella L\_\_\_\_\_ “violenza o minaccia” oppure abbia destato in lei “timore” nel senso dell'art. 29 CO (sulle nozioni: Zeiter/ Schröder , op. cit., n. 23 ad art. 469 con rinvii). Nel complesso le testimonianze assunte non consentono neppure di dedurre che le sorelle si trovassero in uno stato di dipendenza psicologica tale da annichilire la loro facoltà di agire liberamente o che la loro capacità di discernimento fosse turbata al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del testamento da loro ricopiato. Né simili testimonianze bastano per suffragare l'ipotesi che G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ abbia indotto le sorelle a riprendere acriticamente la bozza di testamento da lui predisposta, imponendo la sua volontà, e che le sorelle fossero incapaci di resistere all'autorevolezza di lui, senza la possibilità di esprimere la loro reale volontà . È verosimile che le disposizioni testamentarie riflettessero appieno i desideri di G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, ma nella dinamica familiare dei fratelli non sorprende che le due donne li abbiano fatti propri, condividendoli, per poi redigere

disposizioni di ultima volontà analoghe. A maggior ragione ove si pensi che, come ha accertato il Pretore, dopo la morte del fratello avvenuta nel settembre del 2002 L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ non ha modificato le proprie ultime volontà quantunque fino al marzo del 2005 le sue condizioni di salute glielo avrebbero permesso (sentenza impugnata, pag. 11 consid. f). f) Non si disconosce che il testamento in questione contiene termini giuridici estranei al linguaggio della gente comune, fors'anche ostici per persone di istruzione superiore. Ma se il significato di “erede sostituito” può verosimilmente essere ignoto fuori degli ambienti giuridici, l'istituzione di eredi universali, il fatto di indicare uno o più destinatari cui devolvere l'eredità nel caso in cui l'erede designato fosse premorto, l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede o le istruzioni agli eredi sulla destinazione dei beni della successione non costituiscono concetti particolarmente complicati nemmeno per soggetti sprovvisti di cognizioni giuridiche. Se è vero quindi che Luigia Boffa non sarebbe stata in grado con ogni verosimiglianza di redigere, da sé sola, un testo come quello in discussione usando spontaneamente termini siffatti, non sussistono elementi sufficienti per accertare che il testamento non rispecchi la sua volontà o che essa non abbia compreso il significato di quanto ha copiato e sottoscritto. g) M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ ha dichiarato invero di avere saputo da G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ che “c'era un unico testamento, il suo, che comprendeva pure la volontà delle sorelle”, onde la sua impressione che “lui aveva deciso per loro”. Ma per tacere del fatto che in definitiva ogni sorella ha redatto un testamento proprio, lo stesso G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ aveva confermato a M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ che le sue volontà “erano pure condivise dalle sorelle” (deposizione dell'8 luglio 2015: verbali, pag. 3). In una dichiarazione del 12 agosto 2003 inoltre L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ aveva espresso l'intenzione di donare a M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ tre immobili ad \_\_\_\_\_ (lettera del 12 agosto 2003, nel fascicolo “documenti prodotti dal teste M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_”; v. anche deposizione di M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, dell'8 luglio 2015: verbali, pag. 2). Tutto si ignora sul perché tale proposito non sia stato concretato, ma la circostanza non dimostra – contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti – che L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ non abbia capito e voluto il contenuto del testamento olografo da lei redatto. Anzi, nella clausola h i fratelli riservavano la facoltà per il superstite di disporre liberamente del “resto della sostanza”. h) È possibile infine che gli appellanti possano dirsi stupiti della mancata gratificazione di G\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_, cui L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ e la sorella erano molto affezionate, ma la sorpresa non dimostra che il testamento impugnato non contenesse le reali volontà della disponente. Tanto meno se si considera che dagli atti non emerge alcun elemento dal quale risulti che L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ intendesse favorire G\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ con una disposizione di ultima volontà. In ultima analisi, il caso specifico lascia qualche dubbio, ma si tratta di perplessità che non sono sufficienti per rendere verosimile che G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ abbia influito in misura preponderante sulla capacità di discernimento della sorella L\_\_\_\_\_ al momento della copiatura del testamento. In circostanze del genere il giudizio impugnato resiste perciò alle critiche degli appellanti.

## E. 6

Quanto all'interpretazione della disposizione di ultima volontà, il Pretore ha ritenuto che la testatrice intendesse designare i due fratelli quali eredi istituiti e, alla loro morte, il AO 1 e il AO 2 quali eredi sostituiti, liberi i fratelli intanto di consumare la sostanza ereditaria, salvo conservare le due case d'abitazione. Secondo il Pretore l'attribuzione di una casa a ciascuno degli eredi sostituiti va interpretata come norma divisionale. La volontà di L\_\_\_\_\_

B\_\_\_\_\_ era, in caso di premorienza dei due fratelli, quella di istituire eredi universali i convenuti, nulla mutando il fatto che essa non abbia previsto legati sulla rimanenza dei beni, la quale permane dunque agli eredi istituiti. Visti i due testamenti – identici – dei fratelli premorti, il Pretore ha reputato che al decesso di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ i convenuti abbiano ereditato le quote di comproprietà e i beni di T\_\_\_\_\_ e G\_\_\_\_\_ in qualità di eredi sostituiti, rispettivamente le quote di comproprietà e i beni di L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ in qualità di eredi istituiti. a) Gli appellanti ribadiscono che il testamento olografo si riconduce alla copiatura di un testamento pubblico redatto da un notaio e definiscono significativo il fatto che siano stati usati i termini “eredi universali” con riferimento ai fratelli e unicamente il termine “eredi” per i convenuti. Oltre a ciò – essi soggiungono – l’istituzione di eredi nel caso dei convenuti è stata sottoposta “alle condizioni stabilite in appresso”, ossia all’indicazione dei beni (le due case) che andavano attribuiti a ciascuno. Gli appellanti fanno valere infine che, sempre in conformità al testamento, il resto della sostanza sarebbe stato da attribuire secondo “istruzioni separate” impartite all’esecutore testamentario, il quale tuttavia non ha ricevuto istruzione alcuna. A loro avviso, pertanto, seppure questa Camera dovesse ravvisare “una parziale validità” del testamento, ai convenuti spettano unicamente le due abitazioni, mentre il resto della sostanza compete loro quali eredi ab intestat della defunta. b) Secondo l’art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l’intera successione o per una frazione di essa. Quando il testatore dispone soltanto di una parte della successione, la rimanenza è devoluta agli eredi legittimi (art. 481 cpv. 2 CC). Ciò posto, i principi applicabili all’esegesi di un testamento sono già stati illustrati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8b, 8c e 8d). Al riguardo basti rammentare che per interpretare un testamento il giudice si diparte dal testo, che solo esprime la volontà liberamente manifestata del testatore; se però il testamento manca di chiarezza al punto da prestarsi a più accezioni, il giudice può ricorrere a elementi estrinseci suscettibili di delucidare la volontà espressa nelle forme legali, così come può fondarsi sull’esperienza generale della vita e sul normale andamento delle cose, nel segno del principio in favorem testamenti, stando al quale fra due interpretazioni possibili si deve optare per quella più favorevole alla validità dell’atto (DTF 131 III 106 consid. 1 con rimandi; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A\_644/2015 del 24 novembre 2015 consid. 3.1.1, in: ZBGR/ RNRf 2017 pag. 41; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017, consid. 5 con rinvii). c) In concreto il Pretore non ha mancato di rilevare che la testatrice ha istituito espressamente “eredi universali” i fratelli, mentre si è riferita ai convenuti come “eredi”, senza precisare altro. È vero che tale differenza si ritrova anche nel testamento pubblico di G\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, con ogni verosimiglianza fonte di ispirazione per la stesura di quello impugnato, ma dal mero fatto che L\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ abbia definito “eredi” i convenuti non si può desumere che la sua volontà fosse di destinare a costoro solo una parte della successione. Il diritto ereditario è retto dal principio della successione universale (art. 560 cpv. 1 CC), di modo che l’erede è successore universale del de cuius, senza che quest’ultimo debba designarlo in tale veste (Steinauer, *Le droit des successions*, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 59 n. 25 e pag. 287 n. 527). Inoltre, dandosi sostituzione volgare o fedecommissaria, salvo indicazioni contrarie l’erede sostituito succede nella medesima qualità del primo erede o di quello gravato (per la sostituzione volgare: Baddeley in: *Commentaire romand*, CC II, op. cit., n. 18 ad art. 487; per la sostituzione fedecommissaria: sentenza del Tribunale federale 5A\_294/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 6.2). La chiara e inequivocabile volontà della defunta di istituire i due enti pubblici suoi eredi in sostituzione

dei fratelli premorti non necessita per altro di interpretazione. d) Quanto alle “condizioni stabilite” evocate dalla clausola e del testamento, gli appellanti sembrano dimenticare che l'attribuzione di una casa al Comune e di un'altra al AO 2 è stata espressamente rubricata dalla testatrice nelle “disposizioni di divisione” (doc. B: clausola g ). E simili disposizioni si presumono semplici norme divisionali, non legati (art. 608 cpv. 3 CC). Dalla formulazione della clausola non si può arguire pertanto che la volontà di L. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_ fosse di istituire i due enti come eredi solo per una “frazione” dell'eredità, nel senso dell'art. 483 CC, o che essa intendesse disporre soltanto di una parte della successione a norma dell'art. 481 cpv. 2 CC. In realtà, così facendo, essa ha disposto in maniera univoca dell'intero compendio ereditario. Per di più, secondo la clausola h , i primi eredi designati avrebbero potuto disporre della sostanza residua tramite legati secondo istruzioni da impartire all'esecutore testamentario. Per finire L. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_ nulla ha stabilito al riguardo, ma la sua disponibilità non indizia la volontà di escludere sin dal'inizio singoli beni dall'asse ereditario né, tanto meno, di attribuire il “resto della sostanza” agli eredi legittimi. Ne segue, tutto ponderato, che l'appello risulta destinato all'insuccesso.

#### **E. 7**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili commisurata all'ammontare del valore litigioso (sopra consid 1).

#### **E. 8**

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr.

#### **E. 10**

000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – avvocati e ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.